



Istituto di Istruzione Superiore "Galilei – Di Palo"

C1 - Meccanica, Meccatronica ed Energia; C3 – Elettronica ed Elettrotecnica;
C4- Informatica e Telecomunicazioni; C7 – Sistema Moda; C9 - Costruzioni, Ambiente e Territorio.




All'Albo pretorio online dell'istituto
Alla Sezione Comunicati
A tutto il personale

p.c. Al RSPP
p.c. Al RLS
p.c. Al Medico Competente
p.c. Al Dipartimento della Funzione pubblica

Oggetto: Protocollo di sicurezza: sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili, nell'ambito dell'emergenza epidemologica da COVID 19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e in particolare l'art. 3 c. 3;
- VISTI gli artt. 17 e 25 del DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81 recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" e in particolare gli art. da 18 a 23;
- VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID- 19" convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l'art. 26;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
- VISTO il "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" - Aprile 2020 - a cura dell'INAIL;
- VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;



VISTO il Documento Tecnico sull'ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel Settore Scolastico approvato dal Comitato Tecnico Scientifico EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673 nella riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020;

VISTO il D.M. del 26/06/2020, n. 39 concernente "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021";

VISTO il Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, allegato al D.M. 39/2020;

VISTA la nota prot. n. 5050 del 9/7/2020 con la quale il MI ha trasmesso agli UU.SS.RR. lo stralcio del verbale del Comitato Tecnico Scientifico n. 94 del 7 luglio 2020, relativo ai quesiti posti dal Ministero dell'istruzione per l'inizio del nuovo anno scolastico.

VISTA il protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (Decreto AOOGABMI prot. n. 87 del 06/08/2020);

VISTO il DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) emanati in seguito alla situazione emergenziale da COVID-19;

VISTO Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, che all'art.32, comma 4, dispone quanto segue: "Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all'articolo 231 -bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del presente articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34";

CONSIDERATO che il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 non rinnova l'art 26 del decreto legge 17 marzo 2020;

ASCOLTATO il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

ASCOLTATO il Medico Competente;

ASCOLTATO il Direttore S.G.A.;

TENUTO CONTO della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19;

VISTA l'urgenza;

COMUNICA

Ai destinatari istruzioni relative al Protocollo di sicurezza: sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili, nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.


Lavoratori fragili: definizione

I "lavoratori fragili" sono quelli maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2.

Cosa è previsto per i lavoratori fragili

Per i "lavoratori fragili", i datori di lavoro, scuole comprese, devono attivare la cosiddetta sorveglianza sanitaria eccezionale.

Fino a quando si può essere dichiarati "lavoratori fragili"



Il concetto di lavoratore fragile è strettamente connesso con la persistenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; pertanto, la condizione di fragilità dovrebbe interrompersi al cessare dell'emergenza. Allo stato attuale, l'emergenza epidemiologica si conclude il 15 ottobre, ma potrebbe essere prorogata.

Chi sono i lavoratori fragili secondo la normativa vigente

La normativa vigente definisce lavoratore fragile *"il lavoratore in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992"*.

Modalità di procedere per il riconoscimento della condizione di lavoratore fragile


I soggetti interessati dovranno svolgere i seguenti passaggi:

1. Recarsi dal medico di medicina di base o da un medico convenzionato con il S.S.N. notificando il proprio stato di fragilità;
2. Ottenere dal medico di medicina di base o da un medico convenzionato con il S.S.N. relazione medica con indicazione delle patologie e dello stato di fragilità;
3. Compilare la comunicazione allegata alla presente ed inoltrarla via PEO all'indirizzo sais046001@istruzione.it oppure via PEC all'indirizzo sais046001@pec.istruzione.it, insieme alla relazione preparata dal medico di medicina di base; la missiva dovrà recare l'oggetto "richiesta di consulenza Medico Competente";
4. La segreteria scolastica del personale (sigg.re Memoli e Napoli) provvederà ad inoltrare la richiesta al Medico Competente dell'istituzione scolastica (dr. Giuseppe Ronga), senza aprire la missiva;
5. Il Medico Competente prenderà in carico la richiesta e, coordinandosi con il Dirigente Scolastico, gestirà la pratica.

Il Dirigente Scolastico

- Emiliano BARBUTO -

*Documento firmato digitalmente,
ai sensi del DLgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate*



Al Dirigente Scolastico
Dell'IIS "Galilei – Di Palo" - Salerno
Via PEO: sais046001@istruzione.it
oppure
Via PEC: sais046001@pec.istruzione.it

Oggetto: richiesta consulenza Medico Competente ai fini della verifica della qualificazione di "lavoratore fragile".

Il/La sottoscritto/a nato/a

il codice fiscale

Cellulare email

Pec

in servizio presso l' IIS "Galilei – Di Palo" di Salerno, in qualità di

ritenendo di trovarsi in condizioni di "fragilità" (di cui al Protocollo condiviso di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19, aggiornato il 24/04/2020)

RICHIEDE

di avvalersi della consulenza del Medico Competente ai fini della verifica della qualificazione di "lavoratore fragile".

Si allega alla presente richiesta,

1. Documentazione prodotta dal medico di medicina di base o da un medico convenzionato con il S.S.N.
2. Copia del documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

In fede
